

Civile Ord. Sez. 6 Num. 891 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 16/01/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 25732-2014 proposto da:


AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

████████████████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO ██████████, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -



Come di Cassazione - copia non ufficiale

30365  
16

avverso la sentenza n. 728/35/2014 della COMMISSIONE TRIB.UTARIA REGIONALE di FIRENZE del 08/04/2013, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. FTTORE CIRILLO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis cod.proc.civ., osserva quanto segue:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Toscana che il 7 aprile 2014 ha riformato la decisione della CTP di Massa Carrara e ha accolto la domanda di ██████████, perito industriale, nella parte diretta a ottenere il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 2002 al 2006. Il contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente erroneamente censura - per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, art. 2, 3) - la sentenza d'appello laddove stima l'attività del contribuente priva del requisito dell'autonoma organizzazione perché *'E' dimostrato ... che le prestazioni affidate a terzi, in ogni caso per importi non significativi rispetto al volume d'affari, non rappresentano un'organizzazione autonoma capace di integrare la fattispecie tipica dell'ausilio portato da dipendenti'*.

La decisione è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d'imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'at-

tività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore delle difese, è evidente la modestia dell'impegno finanziario del professionista per dotarsi di qualche marginale ausilio di tecnici esterni testimoniato dalla varietà dei professionisti e dalle modestissime remunerazioni individuali e complessive, in tutto per poche migliaia di euro all'anno. Il che costituisce indubbio indice rivelatore, sul piano logico e circostanziale, di prestazioni occasionali e circoscritte rispetto all'apporto professionale del contribuente. Ciò, peraltro, ricade sul piano fattuale non oggetto d'impugnazione motivazionale e comunque escluso dal limitato sindacato concesso dal riformulato art. 360/5 cod. proc. civ..

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 1, c.p.c. con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016

  
IL PRESIDENTE